

Milano, 05 giugno 2023

Spett.le

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per i servizi di
comunicazione Elettronica - Divisione I

PEC: dgscerp.div1@pec.mise.gov.it

EMAIL: donatella.proto@mise.gov.it

Ns. prot. 40/2023

OGGETTO: Consultazione pubblica concernente lo schema di Decreto Legislativo di correzione del D. Lgs. n. 259/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 207/2021 ex art. 4 Legge di Delegazione Europea 2019-2020 (L. n. 53/2021) per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972.

La scrivente APpICE, Associazione Piccoli Proprietari Infrastrutture Comunicazione Elettronica, in persona del Presidente *pro tempore* Paolo Proni, corrente in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, in riferimento alla consultazione di cui all'oggetto, nell'aderirVi, inoltra il seguente contributo con proposte, osservazioni e suggerimenti su taluni dei punti portati all'attenzione e oggetto di indagine.

2. Il rispondente ha opinioni in merito ad eventuali aggiornamenti e/o modifiche alle definizioni contenute nel decreto oggetto di revisione?

2.1 La scrivente Associazione riterrebbe utile fornire una precisa definizione, da inserirsi all'art. 2 del D. Lgs. n. 207/2021, rubricato "definizioni", delle seguenti nozioni o concetti:

- a) "infrastrutture di comunicazioni elettroniche" e/o "postazione di comunicazioni elettroniche" e/o "infrastrutture per impianti radioelettrici", allo stato mancante, da intendersi quali strutture verticali a torre, traliccio o palo, destinate ad ospitare impianti per le comunicazioni elettroniche e/o apparati radio-trasmittenti;
- b) "impianti per le comunicazioni elettroniche" e/o "impianti radioelettrici".

2.2 Risulterebbe altresì opportuno precisare che, con i concetti di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di rete pubblica di comunicazione elettronica, il Legislatore intenda riferirsi a opere da considerarsi pubbliche, nel senso di accessibilità al pubblico, a prescindere dalla provenienza dei fondi (pubblici piuttosto che privati) utilizzati per la loro realizzazione.

E' capitato infatti che taluna amministrazione pubblica abbia fatto simile distinzione, considerando pubblica solamente l'opera realizzata con fondi pubblici. Ciò, però, a nostro avviso, contrasta con la previsione di cui all'art. 43, comma 4, Nuovo Codice delle Comunicazioni che equipara le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, ossia a prescindere dalla titolarità privata o pubblica dell'opera stessa.

Una maggior chiarezza della normativa sul punto potrebbe ovviare interpretazioni limitanti.

APPICE

ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI
INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE ELETTRONICA

2.3 Laddove, all'art. 54 "Divieto di imporre altri oneri" del D. Lgs n. 207/2021, il Legislatore ha previsto che *"Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178"*, sarebbe utile precisare che ciò vale, oltre che per "l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" anche per l'infrastruttura di comunicazioni elettroniche.

6. Il rispondente ritiene che si debba operare un'ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche?

L'art. 44 del Nuovo Codice delle Comunicazioni (ex 87 Codice 2003) in punto *"Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici"* disciplina una particolare ipotesi di silenzio assenso, nell'ipotesi in cui le istanze di autorizzazione non vengano accolte o dissentite con motivazione congrua nel termine di 90 gg dalla presentazione. Pertanto *"decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente"*.

Il problema dell'autocertificazione nell'ipotesi di inosservanza del termine dei 90 gg e dell'omesso rilascio da parte dell'ente locale dell'attestazione di avvenuta autorizzazione, si pone, principalmente ma non solo, in riferimento all'ipotesi in cui l'infrastruttura di comunicazione elettronica venga ceduta a terzi, perché formalmente manca un titolo abilitativo rilasciato dall'ente locale competente che legittima l'opera o l'intervento realizzati.

Sarebbe quindi utile prevedere espressamente, che nel caso indicato, l'autocertificazione del richiedente è equiparata, sotto ogni profilo di legge, all'attestazione di avvenuta autorizzazione rilasciata dall'ente locale competente e costituisce titolo edilizio idoneo da indicarsi liberamente negli atti di compravendita.

Nella speranza che le predette osservazioni e/o suggerimenti siano di utilità, porgiamo distinti saluti.

APPICE

Il Presidente

(Paolo Proni)

